



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

557/PAS.50.0385/Q/11

Roma, 20 GIU. 2011

OGGETTO: Procedura di misurazione della lunghezza della canna di un'arma.

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL BANCO NAZIONALE DI PROVA DELLE ARMI DA FUOCO PORTATILI	GARDONE V. T. (BRESCIA)

Nell'ambito del procedimento concernente la catalogazione delle armi, sono sovente emerse alcune criticità connesse alla procedura da seguire per la corretta misurazione della lunghezza della canna delle armi stesse.

Questo Ufficio, pertanto, sentita la necessità di pervenire ad un criterio di misurazione certo ed univoco ed onde fugare ogni dubbio interpretativo e, conseguentemente, evitare che gli interessati debbano - come frequentemente



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

avviene - presentare istanze finalizzate alla rettifica del dato, ha sottoposto la questione anzidetta, per il parere, alla Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di armi, la quale, nella seduta n. 2 del 23 marzo 2011, ha fornito le indicazioni tecniche - condivise dallo scrivente - nei termini che seguono.

Deve intendersi per lunghezza della canna di un'arma il tratto interno delimitato dalla faccia dell'otturatore in battuta su cui appoggia il fondello del bossolo e il piano passante per il vivo di volata.

La misurazione deve essere eseguita con le seguenti modalità:

- chiusura dell'otturatore (o della bascula);
- inserimento di un'asta rigida, fino a portarne il margine in battuta sulla faccia dell'otturatore;
- effettuare un segno con una matita o con un pennarello sottile sull'asta in corrispondenza della sezione fuoriuscita della canna, senza accessorio;
- estrazione dell'asta e misurazione, con un righello millimetrico, della distanza fra il segno effettuato e l'estremo dell'asta portato in battuta sulla faccia anteriore dell'otturatore. La misurazione, così effettuata, può recare un margine di incertezza inferiore o uguale a 2 mm.

Infine, poiché il citato Consesso ha ritenuto, ovviamente, non applicabile il sopra indicato criterio di misurazione alla categoria delle armi a rotazione (revolver), la lunghezza della canna di tali tipi di armi deve intendersi riferita al tratto interno misurato dal piano passante per il vivo di volata al piano passante per la base del cono di forzamento, escludendo, pertanto, il tamburo.

Ciò premesso, a corredo delle istanze di catalogazione delle armi, dovrà essere fornita una scheda tecnica, a firma del titolare o del legale rappresentante della licenza di P.S., ovvero dai rispettivi sostituti - sotto la propria responsabilità penale, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi - nella quale sia indicata la lunghezza della canna dell'arma oggetto dell'istanza, misurata secondo le procedure sopra illustrate.

II DIRETTORE DELL'UFFICIO
PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

(Annapaola Porzio)